

Art. 83 - Lavori in prossimita' di parti attive

Ultima modifica: Domenica, 27 Febbraio 2022 22:00

Visite: 16034

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'[allegato IX](#), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. (1) (2)

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

(1) CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici

(2) CEI 11-15 Lavori su impianti elettrici categoria II e III